

Sindacati e ministero hanno firmato l'ipotesi di contratto sulle assegnazioni provvisorie

Scuola senza chiamata diretta

I docenti potranno indicare le sedi che preferiscono

DI CARLO FORTE

Anche quest'anno i docenti potranno indicare le sedi di preferenza nella domanda di assegnazione provvisoria e di utilizzazione. Dopo un braccio di ferro durato più di un mese, i sindacati sono riusciti a convincere l'amministrazione scolastica a non applicare alla mobilità annuale il sistema degli ambiti territoriali e della chiamata diretta dei docenti da parte dei presidi, previsto dalla legge 107/2015. Ieri, in tarda mattinata, i rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda hanno firmato con il ministero dell'istruzione l'ipotesi di contratto collettivo integrativo che regola questa particolare tipologia di movimenti. E nella prima decade di luglio dovrebbero essere fissati i termini per la presentazione delle domande. Va detto subito che la deroga applicata alla mobilità annuale poggia su solide basi giuridiche. Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, infatti, sono regolate da norme speciali che, per loro natura, prevalgono sulle norme generali contenute nella legge 107/2015. Pertanto, qualora fosse prevalsa la tesi

dell'estensione alla mobilità annuale del sistema degli ambiti e della chiamata diretta, ordinariamente previsto per la mobilità, i docenti interessati avrebbero avuto gioco facile ad ottenere dal giudice ciò che fosse stato loro negato dal contratto. E cioè l'assegnazione della sede in luogo dell'assegnazione all'ambito. Oltre tutto, un eventuale contenzioso seriale in coincidenza dell'avvio dell'anno scolastico avrebbe rischiato di paralizzare l'attività. Dunque, nonostante le resistenze e le perplessità venute fuori durante la contrattazione, praticamente si è trattato di una scelta obbligata (si veda *ItaliaOggi* di martedì 14 giugno). L'accordo recepisce anche le modifiche introdotte alla legge 107/2015 con il decreto legge 42/2016. E dunque, l'accesso alla mobilità annuale interprovinciale sarà concesso anche ai neoimmessi in ruolo, in deroga al vincolo di permanenza triennale nella provincia di destinazione definitiva. Tra le novità di quest'anno anche una modifica al sistema delle precedenze per i genitori di figli in tenera età. La precedenza ordinariamente prevista per le lavora-

trici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, di figli fino a 3 anni è stata estesa fino ai 6 anni di vita del bambino. E inoltre, limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali, è stata introdotta una precedenza in favore dei genitori di figli fino a 12 anni. Quest'ultima precedenza si colloca in subordine rispetto a quella prevista per i genitori di figli infra6enni. In più, è stato recepito anche nel contratto sulla mobilità annuale l'orientamento della giurisprudenza, secondo il quale, va data priorità alla precedenza per chi assiste il figlio portatore di handicap grave rispetto a chi assiste il coniuge o il genitore. E infine è stata estesa la possibilità di accedere al trasferimento per compensazione (scambio di sedi) non solo ai coniugi, ma anche, in via generale, ai colleghi della stessa disciplina disposti a fare scambio di sede tra province diverse.

© Riproduzione riservata

